



CITTA' di CANICATTI'
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 43 DEL 24 APR 2014

OGGETTO: Nomina referente dell'energia ex art. 19 legge 9 gennaio 1991, n. 10

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno 24 del mese di APRILE in Canicatti il Rag. Vincenzo Corbo, Sindaco del Comune di Canicatti, in virtù della competenza che gli deriva, per tutte le materie non attribuite agli altri organi del Comune, ha adottato la presente determinazione.

IL SINDACO

Premesso che

- l'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" prevede che, entro il 30 Aprile di ogni anno sia comunicato al ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora ministero dello Sviluppo Economico), il nominativo del tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei trasporti ed abbiano un consumo di energia primaria superiore a 1.000 (mille) TEP (Tonnellata di petrolio equivalente);
- il comma 15 dell'Allegato I del D.Lgs. 19.8.2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/19/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia" richiede che negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 che il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia attesti la rispondenza della relazione prevista all'art. 28 comma 1 della Legge 9 gennaio, n. 10 ai criteri stabiliti all'art. 26 comma 7 della medesima Legge;
- l'art. 1 del D.Lgs. 19.8.2005, n. 195 e ss.mm.ii. "Attuazione della direttiva 2003/CE sull'accesso all'informazione ambientale" prevede che le Pubbliche amministrazioni garantiscono l'accesso al pubblico dell'informazione ambientale;

Considerato:

- che il Comune di Canicatti attraverso il complesso del suo patrimonio, dei mezzi e dei servizi diretti e indiretti forniti al Territorio ha un consumo superiore al predetto limite di 1.000 TEP;
- che per quanto al punto precedente quest'Ente è, dunque, obbligato a nominare, entro il 30 aprile c.a. il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;
- che la mancata nomina del Responsabile, negli anzi detti termini, potrebbe comportare, ai sensi dell'art. 34 comma 8 della L. 10/1991, l'irrogazione a carico dell'Ente di una sanzione amministrativa compresa tra 5.189,00 e 51.894,00 Euro, oltre l'impossibilità per lo stesso di aderire ai finanziamenti nazionali e regionali per interventi nel settore del recupero e risparmio energetico;



- che la nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia è in grado di consentire:

- a) l'individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia da parte dell'Ente;
- b) la predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- c) la predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle Autorità centrali così da ottimizzare l'uso dell'Energia da parte dell'Ente, diminuendone parimenti i costi nonché l'impatto ambientale;

Ravvisata:

- per il Comune di Canicattì la necessità e l'opportunità di procedere, entro il 30 aprile c.a., alla designazione del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia - Energy Manager e di affidare tale incarico ad una competenza interna che meglio, possa conoscere l'organizzazione dell'Ente di appartenenza;

Richiamato l'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

Visto lo Statuto del Comune di Canicattì;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Per i motivi in premessa:


DETERMINA

- di nominare, come previsto nelle disposizioni di cui all'art. 19 della legge 9 Gennaio 1991 n.10, quale Responsabile per la conservazione ed uso razionale dell'energia "Energy manager" del Comune di Canicattì la P.O. n. 2 della III Direzione Gestione Territorio e Ambiente Ing. Giuseppe Paci;

- di prendere atto che i compiti principali di tale figura professionale sono esplicitamente riportati nell'Art.19 della legge 10/91, nella successiva Circolare del Ministero dell'industria n°219/F del 2.3.1992 e nel d.lgs. 19.8.2005 n. 192, e ss.mm.ii. tra cui si evidenziano:

- Funzioni di supporto al decisore (cioè colui che ha capacità di spesa) in merito al miglior utilizzo dell'energia nel settore di sua competenza, senza responsabilità in merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di intervento individuate;
- L'individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia all'interno dell'ente;
- La predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- L'attestazione di verifica sull'applicazione della Legge10/91 prevista dal comma 15 dell'Allegato I del d.lgs. 19.8.2005 n. 192;





- La predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dall'autorità Centrali e da altri soggetti, ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/ CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario per l'Ente.



IL SINDACO
Rag. Vincenzo Corbo



